

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 43-5489

Lotte obbligatorie e misure d'emergenza in ambito fitosanitario. Provvedimenti.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

La normativa fitosanitaria internazionale, comunitaria e nazionale individua gli organismi nocivi di quarantena per i quali i Servizi fitosanitari regionali devono predisporre azioni di prevenzione e di contenimento.

Le lotte obbligatorie e le misure d'emergenza assumono la forma giuridica di provvedimenti nazionali e, nello specifico, di decreti ministeriali emanati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mi.P.A.A.F.), nei confronti di alcuni degli Organismi Nocivi dei vegetali, individuati dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, che possono avere ripercussioni particolarmente negative per l'economia, la produzione, gli scambi di merci, il patrimonio forestale ed ornamentale dei giardini pubblici e privati e delle alberate cittadine, tali provvedimenti riguardano prevalentemente Organismi nocivi contemplati anche nella normativa comunitaria.

Gli interventi obbligatori sono riferiti al territorio italiano, gli stessi assumono valenza integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme comunitarie. Le lotte obbligatorie e le misure d'emergenza prevedono interventi specifici per eradicare o, nel caso ciò non sia possibile, contrastare la diffusione o, comunque, contenere i danni derivanti da organismi nocivi.

Vista la Direttiva 2002/29/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, che modifica la Direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, oltre alle successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il D.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 che riguarda l'«Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».

Vista la D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 relativa all'«Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.- Definizione delle competenze del Settore Fitosanitario regionale».

Vista la D.G.R. n. 31-4009 del 11 giugno 2012 «Art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 «Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale». Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008» che prevede espressamente che al Settore Fitosanitario regionale competa, tra l'altro, il coordinamento degli interventi correlati all'attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario, i controlli fitosanitari, la certificazione fitosanitaria di materiale di moltiplicazione e riproduzione, la gestione delle attività dei laboratori fitopatologici ed entomologici.

Vista la D.G.R. n. 20-12798 del 14 dicembre 2009 «D.lgs. n. 214 del 19 agosto 2005. «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali». Organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria».

Visto l'art. 18 *bis* della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", che prevede la possibilità di stabilire misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta.

Visto il successivo art. 18 *ter*, comma 1 della predetta legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 che stabilisce che il Settore fitosanitario è competente in merito alla definizione delle misure obbligatorie di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, ed il comma 2, che stabilisce le sanzioni amministrative in caso di inadempienza.

Considerato che, come disposto dalle normative fitosanitarie, gli interventi obbligatori devono essere attuati a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni.

Considerato altresì che nell'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria e delle misure d'emergenza possono presentarsi aspetti di particolare pericolosità che hanno richiesto o possono richiedere, in relazione alla gravità della situazione sul territorio regionale ed alla disponibilità finanziaria, un piano di rimborso a favore dei produttori al fine di sostenere l'estirpo delle piante infette, la distruzione, il reimpianto di colture produttive interamente estirpate, il mancato reddito.

Dato quindi atto che, per quanto precedentemente riportato, le aziende agricole hanno beneficiato, fin dall'anno 2000, di contributi a sostegno degli interventi fitosanitari obbligatori.

Considerato che alcune aziende agricole ed alcuni conduttori di piccoli appezzamenti non professionali non osservano i provvedimenti obbligatori disposti dal Settore fitosanitario così vanificando gli sforzi posti in essere dall'Amministrazione regionale, coadiuvata dalle aziende agricole che correttamente rispettano quanto disposto dalla normativa vigente.

Dato atto che la Regione esegue annualmente numerosi controlli volti alla vigilanza sul rispetto delle misure fitosanitarie obbligatorie; vista la contestuale riduzione delle risorse economiche destinate a tali interventi e ritenuto per altro necessario non creare dispersioni delle risorse destinate al sostegno degli interventi di cui all'articolo 18 *bis* della Legge Regionale n. 63/78.

Considerato che è necessario avere a disposizione dell'Amministrazione pubblica un ulteriore strumento amministrativo che consenta di agire con urgenza per contenere la diffusione degli organismi nocivi delle piante ancorché oggetto di misure obbligatorie; ritenuto quindi opportuno incentivare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 dell'articolo 18 *ter* citato, riducendo conseguentemente l'esecuzione coatta di cui al comma 3; tenuto altresì conto dei tempi richiesti per attuare gli interventi coatti.

Ritenuto pertanto che, nei confronti di chiunque non rispetti gli obblighi stabiliti dal comma 1 dell'art. 18 *ter* della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e dalle normative in materia di lotte obbligatorie e di misure d'emergenza in ambito fitosanitario, la Regione Piemonte non riconosca alcun contributo economico in ambito agricolo, a qualsiasi titolo amministrato dalla stessa demandando alla Direzione Agricoltura di predisporre i futuri bandi, avvisi o procedure di riconoscimento di tali contributi a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Vista la Legge Regionale n. 7 del 4 luglio 2005, “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Acquisito in data 21 febbraio 2013 il parere favorevole, espresso all’unanimità, del Tavolo Regionale Vitivinicolo di cui alla D.G.R. n. 57-2853 del 7 novembre 2011 “Istituzione del Tavolo vitivinicolo regionale. Revoca della D.G.R. n. 44-11382 del 23 dicembre 2003”.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di stabilire che, sulla base delle motivazioni specificate in premessa, la Regione Piemonte non riconosca alcun contributo economico in ambito agricolo, a qualsiasi titolo amministrato dalla stessa, a chiunque non rispetti gli obblighi stabiliti dal comma 1, dell’art. 18 *ter* della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste”, e dalla normativa in materia di lotte obbligatorie e misure d’emergenza in ambito fitosanitario, a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Dalla stessa data la Direzione Agricoltura dovrà predisporre i bandi, gli avvisi e le procedure di riconoscimento tenendo conto di quanto stabilito nella presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

(omissis)